

# dossier

XIX Legislatura

Maggio 2024

## Schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche

Atto del Governo n. 150



## SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – ✎ @SR\_Bilancio

Nota di lettura n. 144



## SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs\_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 202

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

## INDICE

Articolo 1 ( <i>Ambito di applicazione e definizioni</i> ) .....	1
Articolo 2 ( <i>Semplificazione degli adempimenti amministrativi non necessari o non proporzionati</i> ) .....	1
Articolo 3 ( <i>Sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio “basso”</i> ) .....	3
Articolo 4 ( <i>Fascicolo informatico di impresa e obblighi di consultazione del soggetto che effettua i controlli</i> ) .....	4
Articolo 5 ( <i>Principi generali del procedimento di controllo delle attività economiche</i> ) .....	5
Articolo 6 ( <i>Violazioni sanabili e casi di non punibilità per errore scusabile</i> ) .....	6
Articolo 7 ( <i>Meccanismi di dialogo e collaborazione</i> ) .....	7
Articolo 8 ( <i>Formazione</i> ) .....	7
Articolo 9 ( <i>Utilizzo di soluzioni tecnologiche nelle attività di controllo</i> ) .....	8
Articolo 10 ( <i>Trattamento dei dati personali</i> ) .....	9
Articolo 11 ( <i>Clausola di invarianza finanziaria</i> ) .....	10



## INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

---

<b>Natura dell'atto:</b>	Schema di decreto legislativo	
<b>Atto del Governo n.</b>	150	
<b>Titolo breve:</b>	Semplificazione dei controlli sulle attività economiche	
<b>Riferimento normativo:</b>	Articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118	
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	Presente	
	<b>Senato</b>	<b>Camera</b>
	5 <sup>a</sup> Bilancio in sede consultiva	X Attività Produttive
<b>Commissione competente:</b>	9 <sup>a</sup> Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare in sede consultiva	V Bilancio e Tesoro

---

### **Articolo 1** ***(Ambito di applicazione e definizioni)***

Il comma 1 dispone l'applicazione delle disposizioni del presente decreto ai controlli amministrativi sulle attività economiche svolti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il comma 2 definisce, ai fini del presente decreto:

- a) «attività economica»: l'attività che consiste nella produzione e nell'offerta di beni e servizi sul mercato;
- b) «controlli»: le attività di natura amministrativa, comunque denominate, svolte dalle amministrazioni di cui al comma 1, per la verifica del rispetto di regole poste a tutela di un interesse pubblico da parte di operatori che svolgono un'attività economica;
- c) «soggetto controllato»: l'operatore che svolge l'attività economica soggetta a controllo.

Il comma 3 esclude dall'ambito di applicazione del presente decreto i controlli in materia fiscale, gli accertamenti e gli accessi ispettivi disposti per la documentazione antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, i controlli di polizia economico finanziaria, nonché i controlli disposti per esigenze di sicurezza e difesa nazionale e di continuità delle relazioni internazionali.

Il comma 4 conferma la vigenza delle disposizioni di attuazione di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.

**La RT** assicura che la misura, avente natura meramente ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Articolo 2** ***(Semplificazione degli adempimenti amministrativi non necessari o non proporzionati)***

Il comma 1, al fine di garantire una piena conoscenza degli obblighi ai quali i soggetti controllati sono tenuti e di eliminare sovrapposizioni e duplicazioni di controlli, dispone che il Dipartimento per la funzione pubblica elabori uno schema standardizzato per l'effettuazione del censimento dei controlli entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro 120 giorni dalla data di

adozione dello schema standardizzato, le amministrazioni di cui all'articolo 1 pubblicano nei propri siti istituzionali il censimento dei controlli che ad esse fanno capo previsti dalle disposizioni vigenti.

Il comma 2 stabilisce che le amministrazioni di cui all'articolo 1 effettuano, altresì, una ricognizione straordinaria dei controlli operati nell'ultimo triennio e dei relativi esiti anche in relazione alla dimensione e tipologia dei soggetti controllati. Il rapporto sullo stato dei controlli, con evidenza percentuale dei casi in cui il controllo si è concluso con la constatazione di irregolarità, è trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica ai fini della verifica della necessità di mantenimento o mutamento dei controlli.

Il comma 3 prevede che, all'esito dell'attività di analisi, valutazione e verifica di cui ai precedenti commi, il Dipartimento per la funzione pubblica elabori un documento contenente il quadro di sintesi dei controlli al fine di individuare aree di sovrapposizione e duplicazione tra i controlli svolti a diversi livelli amministrativi e lo trasmetta alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, con eventuale segnalazione dei procedimenti di controllo che, anche alla luce di una valutazione costi-benefici, possono essere eliminati, sospesi per un determinato intervallo temporale, programmati con cadenza periodica, con esclusione di controlli a campione, ovvero rafforzati. Il Ministro per la pubblica amministrazione trasmette il predetto documento al Parlamento.

Il comma 4, al fine di garantire il costante aggiornamento dello stato dei controlli, prevede che la procedura di cui al comma 2 sia ripetuta con cadenza triennale.

Il comma 5 apporta le seguenti modificazioni, per gli effetti di cui al comma 1, al decreto legislativo n. 33 del 2013:

la lettera a) vi inserisce l'articolo 23-bis (*Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle attività economiche*), il cui comma 1 stabilisce che le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito istituzionale nella sottosezione "Controlli sulle attività economiche" della sezione "Amministrazione trasparente" l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che gli operatori sono tenuti a rispettare nello svolgimento di attività economiche per ottemperare alle disposizioni normative, secondo uno schema standardizzato elaborato dal Dipartimento per la funzione pubblica indicando altresì quelli eliminati. Viene altresì previsto (comma 2) che l'elenco di cui al comma 1 sia aggiornato almeno a cadenza biennale;

la lettera b) sostituisce nell'Allegato A il riferimento ai controlli sulle imprese con quello ai controlli sulle attività economiche.

**La RT** afferma che il presente articolo individua nella trasparenza e semplificazione due principi ai quali tutti i controlli devono soggiacere. La RT assicura che le attività previste saranno effettuate dalle diverse amministrazioni nel limite delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito delle proprie attività istituzionali. Pertanto, non comportano nuovi oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, rilevato che opera per il presente articolo la clausola generale d'invarianza finanziaria di cui all'articolo 11, implicitamente richiamata dalla stessa RT, si osserva, stante l'ampiezza delle nuove attività previste (ricognizione e censimento dei controlli operati da parte delle amministrazioni competenti, pubblicazione dei conseguenti esiti sui loro siti istituzionali, elaborazione di un quadro di sintesi dei controlli ed eventuali segnalazioni da parte del Dipartimento per la funzione pubblica, pubblicazione di un elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che gli operatori sono tenuti a rispettare nello svolgimento di attività economiche), che andrebbero forniti elementi di valutazione

che possano supportare l'effettiva sostenibilità della clausola d'invarianza finanziaria, al fine di escludere future necessità di finanziamenti oppure pregiudizi su attività già avviate o programmate.

Si evidenzia a tale proposito che la Conferenza delle Regioni e Province autonome nell'Intesa allegata all'atto ha proposto di disporre di un anno anziché di 120 giorni per la pubblicazione del censimento dei controlli "in estremo subordine al mancato trasferimento di risorse finanziarie".

### **Articolo 3**

#### ***(Sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio "basso")***

Il comma 1, ai fini della programmazione dei controlli di cui all'articolo 5, istituisce un sistema di identificazione e gestione del rischio su base volontaria, riferito ai seguenti ambiti omogenei:

- a) protezione ambientale;
- b) igiene e salute pubblica;
- c) sicurezza pubblica;
- d) tutela della fede pubblica;
- e) sicurezza dei lavoratori.

Il comma 2 dispone che l'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI), di cui all'articolo 4 della legge n. 317 del 1986, elabora, per ciascun ambito omogeneo, anche alla luce dei parametri di cui al comma 3, consultate le amministrazioni di riferimento, norme tecniche o prassi di riferimento idonee a definire un livello di rischio basso al quale è associabile un Report certificativo. Le norme tecniche o prassi di riferimento elaborate da UNI sono approvate con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*. Il medesimo decreto indica altresì gli elementi essenziali e il periodo di validità del Report certificativo, i casi di decadenza e le altre norme procedurali ritenute necessarie.

Il comma 3 stabilisce che nella determinazione del livello di rischio basso sono presi in considerazione diversi parametri, tra cui:

- a) il possesso di almeno una certificazione del sistema di gestione, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del Regolamento n. 765/2008;
- b) altre certificazioni, analogamente rilasciate sotto accreditamento, riconducibili agli obiettivi dell'agenda ONU 2030 e ai principi ESG (*Environmental, Social, Governance*);
- c) l'esito dei controlli subiti nei precedenti tre anni di attività;
- d) il settore economico in cui opera il soggetto controllato;
- e) le caratteristiche e la dimensione dell'attività economica svolta dal soggetto controllato.

Il comma 4 prevede che il Report certificativo sia rilasciato da organismi di certificazione, ispezione, validazione o verifica, accreditati presso l'Organismo nazionale di accreditamento riconosciuto e firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA) dell'Associazione di cooperazione europea per l'accREDITamento (EA).

Il comma 5 consente ai titolari di attività economica che hanno interesse ad ottenere il Report per uno o più ambiti omogenei di farne domanda ad uno degli organismi di cui al comma 4.

Il comma 6 prevede che l'Organismo unico di accreditamento trasmetta in via telematica il Report per l'inserimento nel fascicolo informatico di impresa di cui all'articolo 4.

Il comma 7 dispone che dopo il rilascio del report certificativo l'organismo di certificazione sottopone il soggetto controllato ad *audit* periodici per verificare il mantenimento della conformità alla norma di riferimento. Ove non vi siano più le condizioni di basso rischio, il Report certificativo è immediatamente revocato e ne è data comunicazione all'Organismo unico di accreditamento.

**La RT** chiarisce che la misura prevede, in via sperimentale, l'istituzione di un sistema di identificazione e gestione del rischio su base volontaria, riferito agli ambiti omogenei ivi indicati. Tale istituzione non comporterà nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il sistema di identificazione e valutazione del rischio è a carico delle imprese che decidono di sottoporsi volontariamente a tale procedura di classificazione.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

#### **Articolo 4**

##### ***(Fascicolo informatico di impresa e obblighi di consultazione del soggetto che effettua i controlli)***

Il comma 1, al fine di rendere più efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche ed evitare duplicazioni e sovrapposizioni, nonché programmare l'attività ispettiva in ragione del profilo di rischio, dispone che le amministrazioni che svolgono funzioni di controllo, prima di avviare le attività di vigilanza, consultano il fascicolo informatico di impresa (di seguito "fascicolo informatico"), di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge n. 580 del 1993 (che dispone che la formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa, in cui sono raccolti dati relativi alla costituzione, all'avvio ed all'esercizio delle attività dell'impresa, sono curate dalle CCIAA).

Il comma 2 prevede che l'amministrazione procedente, ai fini del coordinamento, programmazione e svolgimento dei controlli, acceda al fascicolo informatico con le modalità definite dal decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* di cui all'articolo 4, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo n. 219 del 2016 (con tale decreto sono individuati, secondo principi di gradualità e sostenibilità, i termini e le modalità operative di alimentazione e consultazione del fascicolo informatico d'impresa), avvalendosi anche dei dati ivi presenti concernenti i controlli già svolti dalla stessa amministrazione o dalle amministrazioni diverse operanti nello stesso settore e dei dati relativi alla costituzione, all'avvio e all'esercizio dell'attività d'attività economiche, nella misura in cui sia previsto dalla disciplina del relativo procedimento amministrativo, per quanto riguarda i dati personali nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il comma 3 preclude alle amministrazioni di cui all'articolo 1 la possibilità di richiedere la produzione di documenti e informazioni già disponibili nel fascicolo informatico o comunque in loro possesso. In caso di violazione si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18-*bis* del decreto legislativo n. 82 del 2005 (previste per la violazione degli obblighi di transizione digitale). Gli operatori che abbiano ricevuto la richiesta di documenti o informazioni in violazione del comma precedente, segnalano tale inadempienza all'Agenzia per l'Italia digitale (AGID). Ove l'AGID accerta la sussistenza della violazione, pubblica la predetta segnalazione su apposita area del proprio sito istituzionale espungendovi i dati personali relativi al segnalante e, comunque, i dati personali eccedenti le finalità perseguite.

Il comma 4, al fine di garantire elevati *standard* di affidabilità sistemica, prevede il potenziamento delle infrastrutture in uso alle amministrazioni coinvolte nell'attività di controllo. La Piattaforma digitale nazionale dati (PDND) di cui all'articolo 50-*ter* del decreto legislativo n. 82 del 2005, è sviluppata anche al fine di consentire agli operatori di acquisire certificati relativi a propri fatti, stati e qualità. L'interoperabilità del sistema è assicurata attraverso i servizi resi dalla medesima PDND.

**La RT** afferma che dall'attuazione della misura non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto essa sarà garantita mediante l'utilizzo



delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Si tratta, infatti, di modellare alcune attività che, già a legislazione vigente, sono realizzabili attraverso le funzionalità che il fascicolo informatico di impresa sarà in condizione di assicurare.

**Al riguardo**, si osserva che il potenziamento delle infrastrutture digitali e l'interoperabilità del sistema riconducibile alla Piattaforma digitale nazionale dati, espressamente previsti dal comma 4, appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri. Pur rilevando che alla disposizione è applicabile la clausola generale d'invarianza finanziaria di cui all'articolo 11, andrebbero forniti elementi quantitativi volti a stimare gli oneri previsti e a individuare le risorse – già disponibili a l.v. - che si intende utilizzare per fronteggiare gli oneri, senza pregiudizio di altri interventi finanziati a valere sui medesimi stanziamenti, che quindi dovrebbero presentare adeguati profili di modulabilità.

## **Articolo 5**

### ***(Principi generali del procedimento di controllo delle attività economiche)***

Il comma 1, per agevolare e promuovere la comprensione e il rispetto sostanziale della normativa applicabile in materia di controlli, dispone che le amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali, anche a seguito dell'attività di dialogo e confronto di cui all'articolo 7, apposite linee guida o FAQ, anche tenendo conto della complessità della disciplina di riferimento.

Il comma 2 sancisce che il controllo si fonda sul principio della fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta delle amministrazioni che programmano e svolgono i controlli, nonché dei principi di efficacia, efficienza e proporzionalità, tenendo conto delle informazioni in possesso delle amministrazioni competenti in modo da minimizzare le richieste documentali secondo il criterio del minimo sacrificio organizzativo per il soggetto controllato.

Il comma 3, ferma restando l'immediata effettuazione dei controlli nel caso di richieste dell'Autorità giudiziaria o di circostanziate segnalazioni di soggetti privati o pubblici, nei casi previsti dal diritto dell'Unione europea, nei casi di controlli per la sicurezza sui luoghi di lavoro e, comunque, ogni qual volta emergano situazioni di rischio, prevede che le amministrazioni programmino i controlli e i relativi accessi ispettivi con intervalli temporali correlati alla gravità del rischio.

Il comma 4 stabilisce che nei confronti dei soggetti in possesso del Report di basso rischio di cui all'articolo 3, le amministrazioni programmano ed effettuano i controlli ordinari non più di una volta l'anno, salvi i casi di cui al comma 3.

Il comma 5 vieta l'esecuzione di due o più ispezioni diverse sullo stesso operatore economico contemporaneamente, a meno che le amministrazioni non si accordino preventivamente per svolgere una ispezione congiunta.

Il comma 6, quando, all'esito del controllo, l'amministrazione precedente accerta la conformità agli obblighi e agli adempimenti imposti dalla disciplina di riferimento, esonera il soggetto controllato dai medesimi controlli nei successivi 6 mesi, salvi i casi di cui al comma 3 e nel rispetto delle disposizioni di attuazione del diritto dell'Unione europea. Il periodo di esonero dai controlli è menzionato nel fascicolo informatico d'impresa.

Il comma 7 prevede che le amministrazioni improntino la propria attività al rispetto del principio del contraddittorio e adottino i provvedimenti di propria competenza, ivi incluse eventuali sanzioni, in modo proporzionale al livello di rischio di cui all'articolo 3, comma 2, al pregiudizio arrecato, alle dimensioni del soggetto controllato e all'attività economica svolta.

Il comma 8, in attuazione del principio di trasparenza, salvo che ricorrano i casi di cui al comma 3 o motivi di urgenza del controllo o esigenze di ricorrere ad accessi ispettivi imprevisi o senza preavviso, stabilisce che l'amministrazione fornisce in formato elettronico, almeno 5 giorni prima del previsto accesso presso i locali dell'attività economica, l'elenco della documentazione necessaria alla verifica ispettiva.

Il comma 9 conferma la vigenza di quanto previsto dal decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali 22 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2015, sul Registro Unico dei Controlli Ispettivi sulle imprese agricole (RUCI).

**La RT** chiarisce che si tratta di misure che introducono un *modus agendi* e che sono finalizzate soprattutto ad introdurre un modello culturale diverso nell'ambito delle amministrazioni preposte ai controlli, destinate a migliorare la qualità dei rapporti tra controllore e controllato che di per sé non sono suscettibili di produrre nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, andrebbe assicurato che l'elaborazione e la pubblicazione di apposite linee guida e FAQ sulla normativa in materia di controlli (comma 1), nonché la fornitura dell'elenco della documentazione necessaria nell'imminenza dell'ispezione (comma 8), siano realizzabili a valere sulle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## **Articolo 6**

### **(Violazioni sanabili e casi di non punibilità per errore scusabile)**

Il comma 1 stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti, per la prima volta nell'arco di un quinquennio, la violazione di obblighi o adempimenti che non riguardano la tutela della salute, la sicurezza pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro e che comportano una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore nel massimo a 5.000 euro, diffida l'interessato a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell'illecito amministrativo entro il termine di 15 giorni dalla data di notificazione dell'atto di diffida.

Il comma 2 dispone che, in caso di mancata ottemperanza alla diffida di cui al comma 1 entro il termine indicato, l'organo di controllo effettua la contestazione ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 689 del 1981. I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione.

Il comma 3 riconnette al mancato adempimento alle prescrizioni contenute nella diffida la revoca del Report certificativo di cui all'articolo 3, ove rilasciato all'operatore economico.

Il comma 4 conferma la vigenza di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2014 (ovvero la disciplina della sanabilità delle irregolarità formali o delle violazioni di minore gravità vigente in materia agroalimentare).

Il comma 5 esclude in ogni caso la responsabilità del soggetto controllato quando le violazioni sono commesse per errore sul fatto non determinato da colpa.

**La RT** assicura che la misura non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, si osserva che la possibilità di diffidare il soggetto inadempiente a porre termine alla violazione contestata, in luogo dell'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, qualora non superiore nel massimo a 5.000 euro, appare suscettibile di ridurre il gettito derivante da sanzioni, anche se va ricordato che esso – data la sua natura meramente eventuale – non viene tipicamente contabilizzato nei saldi tendenziali di finanza pubblica.

## **Articolo 7** ***(Meccanismi di dialogo e collaborazione)***

Il comma 1, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle fonti normative riguardanti fattispecie di carattere generale, di massima o di particolare importanza ovvero gravi e ripetute difformità applicative nell'ambito del territorio nazionale, relative a obblighi e adempimenti che sono oggetto dei controlli, consente alle associazioni nazionali di categoria di cui all'articolo 4 della legge n. 180 del 2011 (ovvero quelle maggiormente rappresentative, in quanto rappresentate in almeno 5 CCIAA o nel CNEL) di interpellare l'amministrazione centrale competente, prospettando una soluzione motivata, fermo rimanendo quanto previsto dall'articolo 11 delle legge n. 212 del 2000 (che disciplina il diritto di interpello da parte del contribuente). Non sono prese in considerazione richieste che non soddisfano le condizioni di cui al presente comma. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha già fornito risposta a richieste corrispondenti a quella presentata mediante atti pubblicati nella sottosezione "Controlli sulle imprese" della sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

Il comma 2 prevede che le risposte fornite dalle amministrazioni centrali siano pubblicate nella sottosezione "Controlli sulle imprese" della sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale e costituiscano criteri interpretativi di carattere generale.

Il comma 3 stabilisce che le amministrazioni provvedono alle attività di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

**La RT** ribadisce che la misura non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, alla luce della clausola d'invarianza finanziaria, andrebbe fornita una analisi della verosimile entità dell'attività che dovrà essere espletata per effetto del presente articolo e delle relative risorse che potranno esservi dedicate.

## **Articolo 8** ***(Formazione)***

Il comma 1 prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica definisca un piano di formazione specifica del personale, da erogare, nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attraverso la Scuola nazionale dell'amministrazione, con particolare riferimento alle competenze in materia di digitalizzazione degli strumenti di programmazione e svolgimento dei controlli, di cooperazione con gli operatori economici, di coordinamento tra le amministrazioni e di criteri e metodi standardizzati per effettuare il censimento degli obblighi e degli adempimenti di cui all'articolo 2.

Il comma 2 autorizza le amministrazioni di cui all'articolo 1 a contribuire alla formazione iniziale e periodica del personale preposto ai controlli, nell'ambito delle attività di formazione erogate attraverso le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche mediante forme di convenzione con le università, le camere di commercio e le associazioni di categoria.

**La RT** ribadisce che, poiché la formazione di cui al comma 1 è erogata nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, non si tratta di realizzare ulteriori moduli formativi, ma di adeguare il contenuto di quelli già forniti attualmente all'utenza ai principi, ai criteri e alle modalità previste dal presente provvedimento.

Anche in relazione al comma 2 la RT esclude aggravii per la finanza pubblica, in quanto l'attività prevista verrà sviluppata con strumenti convenzionali non onerosi.

**Al riguardo**, preso atto della clausola d'invarianza generale e di quelle specificamente recate dalle disposizioni in esame, nonché dei chiarimenti forniti dalla RT, andrebbe fornita assicurazione della possibilità di rimodulare le risorse già destinate alla formazione per le finalità in esame. Inoltre, andrebbe confermata la possibilità di stipulare convenzioni non onerose affermata dalla RT anche con soggetti, quali le associazioni di categoria, estranee al perimetro delle PP.AA., anche se, comunque, la norma non esclude la sussistenza di oneri, limitandosi a imporre che essi siano sostenuti a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## **Articolo 9**

### ***(Utilizzo di soluzioni tecnologiche nelle attività di controllo)***

Il comma 1 dispone che le amministrazioni cui sono attribuite funzioni di controllo, diverse da quelle in materia di controllo fiscale, in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 82 del 2005 (recante "Codice dell'amministrazione digitale"), adottano misure volte ad automatizzare progressivamente le proprie attività, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, ricorrendo a soluzioni tecnologiche, ivi incluse quelle di intelligenza artificiale in coerenza con il principio di proporzionalità al rischio secondo le regole tecniche finalizzate alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana. Le soluzioni tecnologiche garantiscono la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni che effettuano i controlli.

Il comma 2 prevede che le decisioni concernenti la conformità agli obblighi e adempimenti imposti alle imprese controllate assunte mediante soluzioni tecnologiche rispettino le disposizioni di cui all'articolo 22 del Regolamento (UE) 2016/679 (ai sensi del quale – in presenza di un processo decisionale automatizzato – l'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, nonché il diritto di contestare la decisione ed esprimere la propria opinione), nonché i principi di:

- a) comprensibilità, conoscibilità, significatività e rilevanza delle informazioni che devono essere fornite, per cui ogni soggetto controllato ha diritto a conoscere l'esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardano e, in tal caso, a ricevere informazioni sulla logica utilizzata;

- b) non esclusività della decisione algoritmica, per cui comunque esiste nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatizzata, con diritto del soggetto controllato di esprimere la propria opinione e contestare la decisione assunta, secondo quanto previsto dall'articolo 22 del Regolamento (UE) 2016/679;
- c) non discriminazione algoritmica, per cui le amministrazioni mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di impedire effetti discriminatori nei confronti dei soggetti controllati;
- d) efficace ed efficiente gestione dei dati, da attuarsi con apposita regolamentazione riguardante le fasi che attengono alla loro formazione, raccolta, accesso sicuro, monitoraggio, aggiornamento, riutilizzo, conservazione e comunicazione.

Il comma 3 prevede che se le soluzioni tecnologiche contengono sistemi di intelligenza artificiale, avvalendosi di approcci di apprendimento automatico o basati sulla logica e sulla conoscenza, e sono utilizzate per l'accertamento e la valutazione della non conformità, debba essere garantita la tracciabilità del funzionamento del sistema e la sua piena conoscibilità ai soggetti controllati.

**La RT** fa presente che l'articolo disciplina l'utilizzo da parte delle amministrazioni cui sono attribuite funzioni di controllo di soluzioni tecnologiche, ivi incluse quelle di intelligenza artificiale, purché siano progettate, sviluppate e applicate in coerenza al principio di proporzionalità al rischio. Le amministrazioni preposte ai controlli si avvalgono già a legislazione vigente di soluzioni tecnologiche compatibili con i principi introdotti con le disposizioni in esame. In ogni caso, l'eventuale adeguamento dei sistemi che potrebbe rivelarsi necessario non comporterà nuovi o maggiori oneri, dal momento che le amministrazioni provvederanno all'assolvimento degli adempimenti previsti con le risorse disponibili a legislazione vigente.

**Al riguardo**, si rappresenta che la progressiva automatizzazione delle attività amministrative di controllo, il ricorso a soluzioni tecnologiche (evidentemente innovative), comprese quelle di intelligenza artificiale, nonché l'interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi paiono implicare l'impegno di significative risorse finanziarie per l'aggiornamento dell'*hardware* e del *software* informatico. Pertanto l'effettiva sostenibilità della clausola generale d'invarianza finanziaria di cui all'articolo 11, implicitamente richiamata dalla RT, necessiterebbe di un adeguato approfondimento, con l'acquisizione di dati inerenti alle risorse necessarie e all'individuazione dei mezzi di copertura, onde valutare la loro corrispondenza ed escludere effetti pregiudizievoli su altri interventi finanziati a valere sui medesimi stanziamenti di cui si prevede l'utilizzo.

## **Articolo 10** **(Trattamento dei dati personali)**

Il comma 1 dispone che i trattamenti dei dati di cui al presente decreto sono effettuati in conformità e nel rispetto delle disposizioni e dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e al decreto legislativo n. 196 del 2003, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Il comma 2 stabilisce che i titolari del trattamento operano con le idonee misure tecniche per garantire la sicurezza informatica, al fine di assicurare un livello di sicurezza dei dati personali adeguato al rischio di distruzione, perdita, modifica o accesso non autorizzato ai dati trattati, in conformità al citato regolamento (UE) n. 2016/679.

**La RT** afferma che la misura ha natura meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Articolo 11** ***(Clausola di invarianza finanziaria)***

Il comma 1 impone che dall'attuazione del presente decreto non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 stabilisce che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**La RT** ribadisce che l'articolo reca la clausola di invarianza finanziaria.

**Al riguardo**, rinviando ai singoli articoli per le eventuali osservazioni in merito all'effettiva sostenibilità della presente clausola d'invarianza finanziaria, si evidenzia l'opportunità di valutare la stessa anche considerando l'insieme degli interventi previsti che, singolarmente considerati, ben potrebbero essere stimati come attivabili ad invarianza d'oneri, ma che, complessivamente considerati (si tratta delle misure riconducibili agli articoli 2, 4, 5, 7, 8 e 9), potrebbero implicare un significativo aggravio in termini di impegno realizzativo, in merito al quale la sostenibilità della clausola d'invarianza finanziaria meriterebbe uno specifico approfondimento.